



A.N.S.I.

Associazione Nazionale Scuola Italiana

STATUTO

REGISTRATO A ROMA 2 IL 19/12/2017 N. 35870 SERIE 1T

Presidente:	Prof. Raffaele Bonanni
Vice Presidente Vicario:	Domenico Manzo
Vice Presidente:	Lucio Biasillo
Segretario Generale:	Lina Lucci

A.N.S.I. Associazione Nazionale Scuola Italiana

***Ente Morale D.P.R. 216 del 21 marzo 1949 accreditata presso il MIUR come Agenzia
Formativa in base alla Direttiva n. 170/2016***

**Viale Bruno Buozzi n.99 00197 Roma (RM) C.F. 80061170587 P.I. 14736441008
Tel. 3393079398 - 3470897900 email: ansi@ansi.it**



STATUTO

Associazione Nazionale Scuola Italiana

CAPO I "COSTITUZIONE, FINALITÀ E FUNZIONI DELL'A.N.S.I."

Art. 1 (Costituzione)

È costituita l'Associazione Nazionale Scuola Italiana (A.N.S.I.) con sede centrale in Roma e Comitati dislocati sul territorio italiano.

L'A.N.S.I., a carattere volontario, è ispirata ai principi della dottrina sociale della Chiesa.

L'A.N.S.I. non ha scopo di lucro.

Gli associati dell'A.N.S.I. hanno pari diritti e doveri.

All'A.N.S.I. possono aderire: genitori, studenti maggiorenni, docenti, dirigenti ed operatori scolastici di ogni ordine e grado e tutti i cittadini che condividono le finalità di cui all'art.2.

All'A.N.S.I. possono "federarsi le associazioni impegnate nel sociale che si riconoscono "nella sua ispirazione.

Art. 2 (Finalità)

L'A.N.S.I. sostiene e promuove iniziative con lo scopo di realizzare un modello di Scuola sempre più partecipativo e funzionale. In questo ambito l'A.N.S.I. si prefigge di creare studenti consapevoli della loro crescita come anche si prefigge, nell'ottica di miglioramento delle istituzioni scolastiche e di arricchimento della società civile, di accrescere nei genitori, nei dirigenti e nei docenti la consapevolezza del loro ruolo strategico.

Interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, l'A.N.S.I. fonda la sua missione sulla qualità delle relazioni insegnante - genitore - studente e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali, professionali e di ricerca adeguati all'evoluzione delle conoscenze e del rapporto con il mondo del lavoro.

Art. 3 (Funzioni)

L'A.N.S.I. organizza corsi, seminari ed attività didattiche e si avvale della propria organizzazione per ideare e realizzare nuove forme di apprendimento, nonché per



sperimentare il loro concreto impiego da parte dei docenti, dirigenti, genitori, studenti ed operatori del mondo delle attività produttive e di ricerca.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, l'A.N.S.I. promuove iniziative di educazione, culturali, editoriali, ricreative e similari.

CAPO II "ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DELL'A.N.S.I."

Art. 4 (Gli Organi nazionali)

Gli organi nazionali dell'A.N.S.I. sono:

- Congresso Nazionale;
- Consiglio Nazionale;
- Presidenza Nazionale;
- Esecutivo Nazionale;
- Collegio Sindacale;
- Collegio dei probiviri.

Art. 5 (Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale è l'organo che approva e fissa le linee programmatiche dell'Associazione a cui tutti i comitati devono attenersi. Approva il Regolamento dell'Associazione e dispone sulle modifiche dell'Atto Costitutivo, dello statuto Regolamento, ferma restando la competenza del Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 11, dello Statuto.

Il congresso Nazionale si riunisce, su convocazione del Consiglio Nazionale, ordinariamente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Capo II "Organi dell'A.N.S.I."

Art. 6 (Consiglio Nazionale)

Il Consiglio Nazionale è così composto:

- Presidente Nazionale dell'A.N.S.I.;
- Vice-Presidenti;
- Presidente e Vice Presidente del comitato Tecnico - Scientifico;
- Coordinatori territoriali di macroarea;
- Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale;
- Segretario Generale;
- Tesoriere.

In seno al consiglio Nazionale fanno parte, di diritto, gli ex presidenti dell'A.N.S.I.



Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberante dell'Associazione e fissa le linee d'azione con programmi poliennali ed annuali. Predisporre con preliminare ampia consultazione degli iscritti ed approva il Regolamento dell'Associazione.

Cura la presentazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale. Il Tesoriere predisporre il bilancio di previsione e redige il conto consuntivo in base alle modalità stabilite nel Regolamento.

Il bilancio con le relazioni e i documenti giustificativi devono essere a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima del termine fissato per l'Assemblea del Congresso Nazionale. Entro quindici giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell'Assemblea sarà esposta, on-line, sul sito istituzionale dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale, inoltre, svolge le funzioni indicate nel Regolamento dell'A.N.S.I..

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono rese, on-line, attraverso il sito istituzionale dell'A.N.S.I. entro otto giorni dalla stesura del processo verbale.

Art. 7 (Presidenza Nazionale)

La Presidenza Nazionale è composta da:

- Presidente Nazionale dell'A.N.S.I. (che lo presiede);
- Vice - Presidenti.

La Presidenza Nazionale è l'organo di direzione dell'A.N.S.I. ed è investito dei poteri di amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dal Congresso Nazionale e su sua indicazione, con votazione, i Vice-Presidenti.

Art. 8 (Esecutivo Nazionale)

L'Esecutivo Nazionale è composto da:

- Presidente Nazionale dell'A.N.S.I. (che lo presiede);
- Vice-Presidenti;
- Segretario Generale;
- Tesoriere;
- Presidente e Vice-Presidente del Comitato Tecnico Scientifico;
- Coordinatori di macroarea.

L'Esecutivo Nazionale svolge un ruolo di raccordo e di coordinamento dell'Associazione.



Art. 9 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è nominato dal Congresso Nazionale.

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri con idonea capacità Professionale, anche non Soci, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione contabile in relazione alle norme di legge.

Il Collegio Sindacale dura in carica per n. 3 (TRE) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 10 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è nominato dal Congresso Nazionale.

I membri del Collegio dei Probiviri possono essere anche non soci dell'Associazione.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme dello Statuto da parte dei Soci e degli altri Organi Sociali nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli associati, gli organi e gli enti operanti nell'ambito dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica per n. 3 (TRE) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

CAPO III “ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL’A.N.S.I.”

Art. 11 (I Comitati di Coordinamento)

Aderiscono all'Associazione i Comitati di Coordinamento (CDC) costituiti dai soggetti che rappresentano la comunità scolastica (dirigenti-insegnanti, genitori, studenti) e quanti si riconoscono nelle finalità dell'A.N.S.I. Ogni CDC avrà un Presidente ed un Consiglio direttivo eletto.

La formulazione e le eventuali modifiche del Regolamento di attuazione del presente Statuto, nonché le norme per la costituzione, ed il funzionamento dei CDC, sono di competenza del Consiglio Nazionale.

Il presente Statuto può essere modificato unicamente dal Congresso Nazionale.



CAPO IV "PATRIMONIO DELL'A.N.S.I."

Art. 12 (Finanziamento)

L'A.N.S.I. trae i suoi fondi dai contributi dei soci, di Enti pubblici e privati e dalle eventuali elargizioni di Organizzazioni aderenti e di terzi, nonché dalle risorse derivanti dalle prestazioni alle imprese e dal contributo della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito (L. 383/2000).

CAPO V "I SOCI"

Art. 13 (Quote associative)

I soci dell'A.N.S.I. si impegnano a contribuire come da Regolamento.

CAPO VI "ORGANO DI STAMPA"

Art. 14 (Pubblicazioni)

Al fine di agevolare la produzione intellettuale del mondo Scuola, l'A.N.S.I. promuove pubblicazioni (articoli, saggi, volumi, report di ricerca, collane editoriali) sui molteplici settori che investono l'intero processo educativo - didattico.

CAPO VII "INTERNAZIONALE"

Art. 15 (Rapporti)

L'A.N.S.I. mantiene rapporti con le associazioni similari, nazionali ed estere, e si fa promotrice di una intesa stabile fra loro per il miglior raggiungimento del fine comune, secondo i principi costitutivi, a vantaggio delle finalità che persegue, l'Associazione.



CAPO VIII "NORME FINALI"

Art. 16 (Trasferimento del patrimonio causo scioglimento dell'A.N.S.I.)

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altri organismi, non profit, con fini analoghi o di pubblica utilità e, comunque, in conformità a quanto contemplato dal Codice Civile e dalla Legge delega N° 106 del 06/06/2016, resa attuativa dal Decreto legislativo 117 del 31/07/2017, pubblicata sulla G.U. del 02/08/2017, inerente la riforma e la Regolamentazione degli Enti no profit del cosiddetto TERZO SETTORE.

Per la promozione e la realizzazione di politiche attive di genere è prevista la costituzione di coordinamenti riconosciuti dal Consiglio di Presidenza.

Per il finanziamento di codesti coordinamenti si rimanda al Regolamento Nazionale A.N.S.I..